

N. R.G. 2280/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Nella causa iscritta al n. r.g. 2280/2017 promossa da:

RICORRENTE

Contro

IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

PRO-TEMPORE

RESISTENTE

Il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva, osserva quanto segue.

Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione depositata è emerso che Graziano è stato assunto dalla dal 15-04-2010, con inquadramento come Impiegato Livello B del C.C.N.L. Attività Ferroviarie e con mansioni di Responsabile del cantiere della società convenuta che si occupava delle pulizie e della manutenzione dei treni di , in Bologna e nella Regione Emilia Romagna.

E' poi emerso che l'assunzione in questione è stata conseguente a cambio appalto, e successivamente all'assunzione, è divenuto anche socio della società convenuta.

E' ancora emerso che con lettera datata 21-03-2017, la cooperativa convenuta ha contestato disciplinarmente al ricorrente quanto segue:

A) In data 15 Settembre 2016 ad ore 14.25. in orario di lavoro ed alla guida del mezzo aziendale targa vi recavate in Via Franco Bolognese, e più precisamente al civico n, 8. al cui interno rimanevate per circa per un'ora.

B) In data 04 Ottobre 2016 ad ore 10.45 circa, in orario di lavoro ed alla guida del mezzo aziendale Targa , Vi recavate al Centro Commerciale Navile, e più precisamente all'interno del negozio Mercatone Uno, ove rimanevate per circa 45 minuti acquistando materiate vario per la casa.



C) In data 06 Ottobre 2016, in orario di lavoro ed alla guida del mezzo aziendale targato DL889MA, Vi recavate presso la Vostra abitazione sita in

ove portavate documentazione cartacea ivi trattenendovi per circa un'ora tra le 13.30 e le 14,30 circa.

D) In data 13 Ottobre 2016 circa ad ore 11.25, in orario di lavoro ed alla guida del mezzo aziendale targato , Vi recavate, dapprima, presso lo store Leroy Merlin sito nel centro commerciale Meraville rimanendovi per circa 40 minuti ove acquistavate materiale per bricolage; successivamente Vi recavate presso lo store Comet in Viale Europa a Bologna, ove Vi trattenevate per circa 30 minuti acquistando materiale di vario genere.

E) In data 24 ottobre 2016 in orario di lavoro ad ore 10.00 circa, ed alla guida del mezzo aziendale targato , vi recavate presso lo Store Bricoman sito in Via del Terrapieno n. 46, dal quale uscivate all'incirca dopo 25 minuti trasportando materiale edile (piastrelle per pavimenti).

F) In data 27 Ottobre 2016, all'incirca verso le ore 12.50, caricavate sul mezzo aziendale targato uno scatolone prelevato dal magazzino ubicato sotto gli uffici in conduzione della Società presso lo scalo Salesiani sito in Via Stalingrado N°12 al cui interno si trovava carta di colore marroncino ed alcuni flaconi di prodotti per le pulizie e lo portavate presso la Vostra abitazione in

dove avete provveduto a scaricarlo (sono le ore 13.12 circa).

G) In data 31 Ottobre 2016. alla guida del mezzo aziendale targato ed in orario di lavoro Vi recavate, dapprima presso lo Store Leroy Merlin presso il Centro Commerciale Meraville ove entravate ad ore 11.35, ed uscivate circa 25 minuti dopo con vario materiale da bricolage; successivamente, sempre alla guida del mezzo aziendale ed in. orario di lavoro, Vi recavate, ancora ima volta, presso la vostra abitazione in ove rimanevate per circa 20 minuti.

H) In data 04 Novembre 2016, alle ore 13.21, unitamente al Vostro Collega Sig, T a bordo del mezzo aziendale targato DL889MA ed in orario di lavoro. Vi recavate presso il Centro Commerciale Meraville ove entravate nello store Leroy Merlin. Dallo stesso esercizio commerciale uscivate circa 30 minuti dopo con materiale per la casa che caricavate sul mezzo aziendale di cui sopra, Vi dirigevate allora presso la Vostra abitazione sita in , dalla quale uscivate, Voi ed il , circa 30 minuti.

I) In data 30 Novembre 2016 ad ore 12.50. alla guida del mezzo aziendale targato ed in orario di lavoro Vi dirigevate presso la Vostra abitazione in ove entravate con in mano una carpetta riportante la scritta I . Ivi Vi siete trattenuto all'incirca 18 minuti e siete uscito senza riportare nel mezzo aziendale la carpetta con la scritta I

L) In data 05 Dicembre 2016, in orario di lavoro ed alla guida del mezzo aziendale targato , Vi recavate in Via Solari a Bologna ed entravate in un negozio di prodotti elettronici per la casa, dal quale uscivate circa 20 minuti dopo con i relativi acquisti contenuti in un sacchetto. Successivamente, rientravate presso lo scalo Salesiani, ad ore 12,30, dove, tuttavia, non scaricavate alcun materiale.

M) In data 16 Dicembre 2016 ad ore 09.30, in orario di lavoro ed alla guida del mezzo aziendale targato /i recavate presso il distributore di benzina Agip sito in Via



Stalingrado N° 69 a Bologna ove riempivate di carburante alcune taniche in metallo di colore verde militare di proprietà delle poste all'interno del mezzo di cui sopra unitamente ad altre taniche di plastica di colore bianco. Successivamente, dopo circa 15 minuti Vi dirigevate presso la Vostra abitazione in
 ove, entravate con il furgone aziendale e, dallo stesso, scaricavate una delle taniche in metallo colore verde militare, precedentemente riempita con il carburante.

La stessa tanica veniva poi da Voi trasportata all'interno della vostra abitazione attraverso il passaggio da una porta finestra con accesso diretto sul cortile ove avevate precedentemente parcheggiato il mezzo aziendale. Dopo circa 40 minuti, uscivate dalla stessa porta finestra senza, peraltro, riportare la tanica precedentemente trasportata all'interno.

N) In data 19 Gennaio 2017, in orario di lavoro ed alla guida del mezzo aziendale targato , Vi recavate a Casalecchio di Reno presso il Centro Commerciale Meridiana e, dopo aver parcheggiato in Via Ettore Cristori, entravate, ad ore 09,35, all'interno degli uffici di / Da qui uscivate dopo circa 30 minuti con materiale cartaceo.

Si precisa come, all'esito dei controlli effettuati, le circostanze ed i fatti sopra richiamati e contestati sorso stati da Voi posti in essere senza preventiva, o successiva, autorizzazione aziendale né gli stessi sono in alcun modo riferibili ad attività richiestevi e/o collegate alle Vostre mansioni o, più in generale, al rapporto di lavoro in essere con la Scrivente o, ancora, con riferimento alla Vostra qualità di socio della

Come a Voi ben noto, l'uso del mezzo aziendale è strettamente correlato alla Vostra attività lavorativa e non può essere utilizzato a scopo personale, così come il Vostro orario di lavoro, al pari degli altri lavoratori, deve essere utilizzato per svolgere le mansioni affidatevi e non per i vostri scopi o fini personali.

I beni aziendali, o la merce di proprietà aziendale, non possono essere sottratti per fini o scopi personali al pari della documentazione, di qualsiasi genere, proveniente dalla

O) In aggiunta a quanto sopra, Vi contestiamo altresì che, nelle giornate del 13, 14 e 15 Febbraio 2017 tra le 8.30 e le 12.30, risulta che Voi unitamente al sig, i ed all'interno dell'ufficio sito in Via Barozzi N°1 ove normalmente si trova il sig abbiate discusso, tutti e tre insieme, della denuncia notificata alla (nonché della società che sarebbe subentrata nelle attività di una volta che quest'ultima fosse stata messa in difficoltà con l'aiuto dei sindacati e dei controllori dipendenti delle Ferrovie dello Stato preposti alla verifica della qualità e dei servizi dati in appalto alla (che, per il tramite e su precisa indicazione del o, avrebbero provveduto a far scattare penali sugli appalti dati alla della

Nelle stesse giornate sopra indicate, risulta altresì che Voi abbiate rivolto, unitamente al sig ed al sig. considerazioni dal carattere discriminatorio ed estremamente offensivo nei confronti della Società Vostra datrice di lavoro nonché di alcuni dipendenti della stessa, in particolare nei confronti del sig.



dei signori rispettivamente additati
 come frocio di merda e doppiogiochista, pelato di merda e negro di merda.

P) Risulta, peraltro, che Voi abbiate, sempre unitamente e/o alla presenza dei sig.ri
 rivolto espressioni offensive sull'operato di un membro del
 Consiglio di Amministrazione, la , definita scrofa e maledetta
 che ben presto l'avrebbe pagata insieme a tutti i suoi scagnozzi, non appena la
 Presidenza della sarebbe passata al sig.

Data la gravità dei falli contestativi, e riservandoci i dovuti ed ulteriori accertamenti,
 nonché la rilevanza penale dei Vostri comportamenti, Vi sospendiamo cautelativamente
 dal rapporto di lavoro e Vi invitiamo a farci pervenire le Vostre giustificazioni scritte
 entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della presente, ricordandovi che, sempre
 entro tale termine, avete il diritto ad essere ascoltato, con l'eventuale assistenza di cui
 all'art 7, comma 3 Legge N°300/1970.

E' ancora emerso che all'esito del procedimento disciplinare, la società convenuta, con
 lettera del 13-04-2017 ricevuta in data 18-04-2017, ha licenziato per
 giusta causa, e con comunicazione del 01-06-2017, l' società
 cooperativa ha comunicato al ricorrente l'esclusione da socio della medesima
 cooperativa.

Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 25-07-20 ha
 impugnato sia il licenziamento intimato, sia la delibera di esclusione da socio della
 cooperativa convenuta, chiedendo in via principale l'accertamento della illegittimità del
 licenziamento e della esclusione dalla compagine sociale, con applicazione dell'art. 18
 della Legge N°300/1970 come modificato con Legge N°92/2012.

In via subordinata, nell'ipotesi di ritenuta inapplicabilità dell'art. 18 della Legge della
 Legge N°300/1970 come modificato con Legge N°90/2012, ha chiesto la tutela di diritto
 comune, con annullamento della delibera di esclusione da socio e ripristino della piena
 funzionalità del rapporto di lavoro, oltre al risarcimento del danno.

Con decreto del 02-08-2017, il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro,
 rilevando che le domande del ricorrente contenevano anche domanda di reintegra ex art.
 18 della Legge N°300/1970 come modificato con Legge N°92/2012, ha modificato il
 rito, fissando udienza ex art. 1 comma 48 della Legge N°92/2012.

Si è costituita nel giudizio svolto con rito c.d. Fornero,
 cooperativa, eccependo in primo luogo l'inapplicabilità dell'art. 18 della Legge
 N°300/1970 come modificato con Legge N°92/2012, e l'inammissibilità
 dell'impugnazione della delibera di esclusione da socio.

Nel merito ha affermato la legittimità e fondatezza degli atti impugnati, ed ha chiesto la
 reiezione delle domande di parte ricorrente.

Il processo si è svolto alle udienze del 29-09-2017, 11-10-2017, 29-12-2017,
 30-03-2018, 18-04-2018, 06-06-2018.

Sono stati sentiti come testi M ,
 ,
 ,
 e sono

..... e sono
 stati acquisiti i documenti prodotti dalle parti.

Ciò posto, relativamente alle eccezioni di parte convenuta inerenti l'inapplicabilità alla
 presente fattispecie, della tutela prevista dall'art.18 della Legge N°300/1970 come
 modificato con Legge N°92/2012, e l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera
 di esclusione da socio, osserva il Tribunale che in forza della sentenza della suprema



Corte di Cassazione a Sezioni Unite N°27436/2017 del 20-11-2017, **“il socio lavoratore escluso dalla società cooperativa e licenziato, può contestare la legittimità del licenziamento anche senza impugnare la delibera di esclusione, con la conseguenza che in tale caso può ottenere solo la tutela risarcitoria prevista dall’art. 8 della Legge N°604/1966, e non la tutela più ampia prevista dall’art. 18 della Legge N°300/1970 come modificato con Legge N°92/2012”**.

Peraltro, sempre in forza della medesima pronuncia, nonchè della sentenza della Suprema Corte di Cassazione N°2802/2015, l’impugnazione dell’atto di esclusione dalla qualità di socio, ove accolta, consente una tutela restitutoria piena, ma di diritto comune, che si sostanzia nella ricostituzione del rapporto sociale e del rapporto di lavoro e nel risarcimento del danno, secondo le regole ordinarie di diritto comune.

Nel caso in esame, il ricorrente ha impugnato ritualmente, nel termine di cui all’art. 2533 c.c., la delibera di esclusione.

La circostanza poi che l’impugnazione sia avvenuta con ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, anzichè al Tribunale in funzione di Giudice Ordinario Civile o in funzione di Giudice dell’Impresa, non determina alcuna inammissibilità o nullità, posto che la ripartizione del Tribunale in Sezioni distinte con distinte competenze, è atto organizzativo meramente interno, che non modifica la Giurisdizione del Giudice investito della problematica.

Potrebbe eventualmente porsi una problematica attinente la diversità del rito, ma per costante insegnamento Giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, la diversità di rito può avere rilievo solo ove, in concreto, abbia comportato una diminuzione delle garanzie difensive della parte che la eccepisce, con l’onere per la stessa parte, di allegare in specifico il pregiudizio subito.

Nel caso in esame tali circostanze non si sono verificate, nè sono state dedotte.

Ne consegue che il ricorrente, ove dimostri, all’esito dei diversi e successivi gradi di giudizio, l’illegittimità del licenziamento irrogato e l’illegittimità dell’atto di esclusione dalla società cooperativa, potrà avere diritto alternativamente, o alla tutela risarcitoria di cui all’art. 8 della Legge N°604/1966, o alla tutela restitutoria di diritto comune, conseguente all’annullamento della delibera di esclusione ed alla ricostituzione della situazione quò ante, ove possibile, unitamente al risarcimento del danno secondo i principi di diritto comune.

Osserva infine il Tribunale che le considerazioni sopra svolte, non determinano la necessità di un mutamento di rito, con ritorno al rito ex art. 4141 cpc, poichè sul punto in questione, ha rilevato la Giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, che effettuata la scelta del rito sulla base della prospettazione, il Giudice di merito può pronunciarsi rimanendo all’interno del rito prescelto in fase di prospettazione, in applicazione dei principi di economia processuale e speditezza del processo, salvo come sopra detto, che il rito determini in concreto un pregiudizio al Diritto di difesa di una delle parti.

Ciò posto, venendo all’esame del merito e delle risultanze processuali, osserva il Tribunale che dalle testimonianze di

è emerso in modo univoco che
- era il Responsabile formale del Cantiere di Bologna della società convenuta, e si occupava in tale veste, anche di tutti i Cantieri della società convenuta, situati in Emilia Romagna.



E' poi emerso in modo altrettanto univoco che in tale ruolo, il ricorrente non era tenuto a registrare l'orario di lavoro svolto, non timbrava alcun cartellino e non era tenuto alla presenza in un determinato ufficio, ma girava per i vari cantieri della società, raccogliendo le esigenze di approvvigionamento di materiale che gli venivano rivolte e cercando di dare soluzioni tecniche alle problematiche lavorative sottoposte alla sua attenzione dagli addetti dei vari cantieri.

E' ancora emerso in modo univoco che il ricorrente provvedeva direttamente agli acquisti del materiale necessario, recandosi nei vari Mega Store o nei negozi specializzati, a volte accompagnato dagli stessi addetti che necessitavano di un determinato materiale, per verificarne l'esistenza in commercio, le eventuali alternative, e per acquistarlo direttamente, trattenendo poi gli scontrini, che gli venivano rimborsati a fine mese dall'Amministrazione della società convenuta, per le spese effettuate direttamente.

Sul punto è emerso in maniera univoca che il ricorrente non si occupava solo degli acquisti di materiale predeterminato, ma anche della verifica della possibilità di adattare materiali in vendita nei Mega Store e nei negozi specializzati, alle esigenze tecniche ed operative dei vari cantieri, e per tale ragione, era sovente accompagnato dagli singoli addetti, per verificare con gli stessi le possibilità tecniche di adattamento dei materiali in vendita, allo specifico problema del cantiere coinvolto.

E' poi emerso sempre in maniera univoca che il ricorrente si occupava di girare per i vari cantieri con il mezzo aziendale al fine di portare materialmente i vari materiali di consumo al minuto necessari, tra cui la benzina per i mezzi, che procurava facendo il pieno di taniche aziendali e portandole poi nei cantieri dove necessitavano.

Sono quindi infondate ed al limite del pretestuoso, le contestazioni disciplinari di cui ai punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, L ed M, con riferimento ad un'asserita mancata presenza al lavoro, poichè il ricorrente non aveva un orario preciso nè di ufficio nè di lavoro, nè una sede fissa, ma svolgeva funzioni raccordo, approvvigionamento, verifica, esame delle problematiche e risoluzione delle stesse, sia per il cantiere di Bologna che per gli altri cantieri della Regione, della società convenuta, utilizzando un mezzo aziendale messo a sua disposizione dalla medesima società convenuta.

Le contestazioni disciplinari di cui ai suddetti punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M ed N, sono tutte strutturate come se il ricorrente avesse avuto un orario di ufficio fisso, una sede fissa di lavoro ed avesse avuto mansioni impiegate che comportassero la timbratura di un cartellino, la non disponibilità di un mezzo aziendale e l'assenza di obblighi di coordinamento e rifornimento di materiali ed attrezzature di tutti i cantieri dell'Emilia Romagna.

Le testimonianze raccolte hanno evidenziato invece, in maniera univoca, quale fosse il ruolo di vertice del ricorrente, articolato in modo variegato e complesso.

Il ricorrente era in sostanza il responsabile di tutta la logistica minuta e non, e di tutta l'organizzazione produttiva ed organizzativa dei cantieri dell'Emilia Romagna della società convenuta, ruolo che comportava la necessità che lo stesso girasse giornalmente per i diversi cantieri, si occupasse dei rifornimenti di materiale ed attrezzature, ricercasse ed acquistasse direttamente tali materiali e li recapitasse ai vari cantieri.

Sul punto è anche emerso che la giornata lavorativa del ricorrente si articolava su un arco di 12 ore di disponibilità, dalle 06,30/07,00 alle 18,30/19,00 tutti i giorni feriali, con una presenza distribuita su vari cantieri.



La natura esatta di tali mansioni, erano ben note alla società convenuta, anche per il fatto che il ricorrente svolgeva già le stesse mansioni per la precedente stazione appaltante, ed era transitato in società cooperativa, in seguito al subentro della stessa nell'appalto in questione.

In particolare sulla contestazione di cui al punto L, osserva il Tribunale che dalla testimonianza di è emerso che una delle taniche aziendali utilizzate dal ricorrente per rifornire di carburante i vari cantieri della società convenuta, aveva avuto una perdita, che aveva reso necessario ripulire il mezzo aziendale.

Sono altrettanto infondate ed al limite del pretestuoso, le contestazioni disciplinari di cui ai punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M ed N, con riferimento alla eventuale appropriazione indebita o al furto da parte del ricorrente, di materiale aziendale.

Manca qualunque indicazione specifica dei materiali o dei documenti aziendali che il ricorrente potrebbe avere sottratto, ed i rilievi indiretti sul punto, appaiono mere illazioni o sospetti e allusioni, senza alcunchè di specifico e dettagliato.

Per quanto riguarda infine le contestazioni di cui ai punti N ed O, osserva il Tribunale che i fatti oggetto delle suddette contestazioni sono stati confermati dai testi

, che erano gli investigatori privati incaricati

dell'indagine sul ricorrente.

Gli stessi fatti sono peraltro stati contestati da , persone che sarebbero state presenti in tali circostanze, secondo gli Investigatori privati. Vi è quindi un problema di credibilità oggettiva dei suddetti testi, al fine di verificarne l'attendibilità, posto che di tali episodi manca qualunque altro riscontro documentale o fonografico.

Sul punto osserva il Tribunale che nessuno dei testi in questione appare maggiormente credibile degli altri o se si vuole meno sospetto.

Infatti e sono persone che avevano rapporti lavorativi di colleganza con il ricorrente, improntati a stima e collaborazione reciproca.

, sono stati gli investigatori privati incaricati della sorveglianza del ricorrente, e dopo il termine dell'attività investigativa,

è stato assunto dall' a, con funzioni di Controllo del Personale, ed inquadramento al 7° Livello contrattuale.

In assenza di ulteriori elementi, in applicazione del principio di onere della prova, le circostanze peraltro abbastanza vaghe e fumose di cui ai punti O e P, della contestazione disciplinare, non possono considerarsi provate.

Ne consegue che il complesso di condotte ascritte : nella contestazione disciplinare del 21-03-2017, che hanno costituito il presupposto della sospensione cautelare dal lavoro, del licenziamento irrogato con lettera del 13-04-2017 ricevuta in data 18-04-2017, e dell'esclusione dalla compagine sociale avvenuta con comunicazione del 01-06-2017, appaiono infondate.

In applicazione dei principi sopra indicati, deve essere annullata la delibera di esclusione di dalla società cooperativa, comunicata in data 01-06-2017, e la società cooperativa convenuta deve essere condannata al ripristino della situazione quò ante, con riammissione del ricorrente a socio della società cooperativa e ricostituzione del rapporto di lavoro interrotto.

società cooperativa deve inoltre essere condannata al risarcimento del danno a favore del ricorrente, liquidato in misura pari alle retribuzioni mensili



globali di fatto dovute dal giorno della sospensione della prestazione lavorativa, fino al ripristino della situazione quò ante, dedotto l'aliunde perceptum, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla ora al saldo.

La retribuzione mensile globale di fatto lorda viene determinata in Euro 4.434,94 lordi, sulla base delle allegazioni di parte ricorrente, non oggetto di contestazione sul quantum.

Le restanti domande vengono respinte, in quanto inammissibili, con riferimento alla domanda di reintegra ex art. 18 Legge N°300/1970 come novellato, ed in quanto assorbite, con riferimento alla domanda di risarcimento ex art. 8 Legge N°604/1966.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 7.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa.

P.Q.M

Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, annulla la delibera di esclusione dalla società cooperativa, comunicata in data 01-06-2017.

Condanna società cooperativa al ripristino della situazione quò ante, con ricostituzione del rapporto sociale e ricostituzione del rapporto di lavoro interrotto.

Condanna società cooperativa al risarcimento del danno a favore del ricorrente, liquidato in misura pari alle retribuzioni mensili globali di fatto dovute dal giorno della sospensione della prestazione lavorativa, fino al ripristino della situazione quò ante, dedotto l'aliunde perceptum, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla ora al saldo.

Determina la retribuzione mensile globale di fatto lorda in Euro 4.434,94.

Respinge ogni altra domanda tra le parti.

Condanna società cooperativa alla rifusione delle spese processuali a favore di o, liquidate in Euro 7.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione a favore del Procuratore Antistatario.

Bologna 25-06-2018

Il Giudice

Dott. Maurizio Marchesini

